

CIRCOLARE N. 99

PROT. N. 15886/29-224-S10

RIF. NOTA N. ....

OGGETTO: Strutture private soggette ad autorizzazione amministrativa  
- obblighi del Direttore tecnico.

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
LORO SEDI

Il Comitato Centrale, facendo seguito a quanto indicato nella precedente circolare n. 113 dell'11 dicembre 1984, - concernente la vigilanza degli Ordini sull'esercizio di attività mediche in forma societaria - ha svolto una riflessione sulla figura e sui compiti del Direttore Tecnico delle strutture sanitarie private.

Ritenendo di poter fornire agli Ordini uno strumento utile, affinché la vigilanza degli stessi sull'esercizio professionale nell'ambito delle strutture sanitarie private possa essere assidua ed efficace nel contrastare ogni forma di abusivismo sanitario e i comportamenti scorretti degli iscritti negli albi, in rapporto alle norme deontologiche e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il Comitato Centrale, - nell'espletamento delle proprie attribuzioni di coordinamento ed indirizzo degli Ordini, ex-art. 15 lett. B del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 -, ha, inoltre, deciso di dare le seguenti indicazioni di comportamento per gli iscritti negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.

- 1) I direttori tecnici o sanitari e, in generale, i medici coordinatori o responsabili delle predette strutture - qualunque ne sia la forma di gestione (associazione professionale, società di persone o di capitali, società cooperative) - hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Ordine della nomina e dell'accettazione dell'incarico, al fine di attuare una assidua collaborazione con l'Organo professionale nella vigilanza sulle attività mediche svolte nelle medesime.
- 2) Il sanitario responsabile è tenuto:
  - a) a pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori che agiscono nel presidio, con particolare riguardo agli atti di esclusiva pertinenza del medico;
  - b) in caso di reiterata inosservanza, a contestare i fatti, per iscritto, al rappresentante legale della struttura privata, con espresso invito ad adottare i provvedimenti necessari;

- c) in difetto di tali provvedimenti, a segnalare la situazione all'Ordine professionale per gli interventi e le iniziative del caso.
- 3) Il sanitario responsabile è tenuto:
- a) a verificare che la pubblicità sanitaria effettuata dalla struttura privata sia munita della prescritta autorizzazione amministrativa e che su di essa sia stato sentito l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, e, in difetto, a sollecitarne la regolarizzazione;
  - b) ad impedire e, all'occorrenza, a denunciare all'Ordine professionale qualunque scorrettezza che, in relazione a quanto previsto dagli artt. 59, 60 e 61 del Codice di Deontologia medica e dalle relative norme di attuazione, abbia a riscontrare nei testi pubblicitari, ancorchè muniti di autorizzazione amministrativa.

I Consigli Direttivi degli Ordini, potranno, nell'ambito della loro autonomia, far proprie le indicazioni della Federazione sopra esposte adottando apposita delibera che dovrà essere inviata - ai sensi dell'art. 35 primo comma D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 - alla FNOMCeO per l'approvazione del Comitato Centrale, nonchè divulgata agli iscritti nei modi più idonei.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(On. Prof. Edo Parodi)

